



Comune di SORESINA

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI
TECNICHE

(articolo 113 Dlgs 18 aprile 2016 n°50)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un apposito fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara.
2. Le risorse per la costituzione del fondo di cui al comma precedente sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
3. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica in seguito ad eventuali ribassi ottenuti in sede di gara.

Art. 3 – Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'80% (ottantapercento) del fondo come sopra definito e pari a 1,60% dell'importo posto a base di gara, costituisce il fondo incentivante ed è ripartito esclusivamente tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente Regolamento.
2. L'importo dell'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione nonché dell'IRAP, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del relativo progetto, che sarà predisposto anche per i servizi e le forniture.
4. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
5. Il restante 20% (ventipercento) del fondo per funzioni tecniche e pari al 0,40% dell'importo posto a base di gara, costituisce il fondo per l'innovazione ed è destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

- 1 L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile, garantendo ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
- 2 Il fondo incentivante per funzioni tecniche disciplinato dal presente regolamento, è **ripartito** sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso, tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.Lgs. 50/2016.
- 3 Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i Responsabili del Procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:
 - **nel caso di lavori:**
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori e di collaudo;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
 - **nel caso di servizi e forniture:**
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
- 4 Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

- 5 Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
- 6 Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 spettano anche ai titolari di posizione organizzativa.

Beneficiano di quanto sopra le seguenti figure:

1. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

E' il Responsabile, ai sensi della vigente normativa, dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

2. Struttura tecnica a supporto del R.U.P.

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

3. Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara.

Sono il Responsabile ed il dipendente dell'Area che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

4. Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs. 50/2016.

5. Responsabile dell'esecuzione del contratto e Collaboratori

Dipendente/i individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

6. Direttore dei lavori e Collaboratori

Dipendente/i tecnico/i, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.

7. Collaudatore amministrativo.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.

8. Collaudatore statico.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5 Ripartizione del fondo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, queste ultime solo se di importo a base di gara superiore ad € 40.000,00, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

LAVORI/OPERE

a)	<p>Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto</p> <p>di cui:</p> <p>1. al R.U.P. 20%</p> <p>2. ai collaboratori 10%:</p> <p>a) per la fase di progettazione 60%</p>	30%
----	--	------------

	b) per la fase di affidamento 20% c) per la fase di esecuzione 20%	
b)	Tecnico che sottoscrive la verifica del progetto	10%
c)	Tecnico o tecnici incaricati della predisposizione e controllo delle procedure di gara	20%
d)	Tecnico o tecnici incaricati della Direzione dei lavori (tecnici che, nell'ambito delle proprie competenze professionali, assumono la responsabilità professionale degli atti connessi alle attività esercitate)	30%
e)	Collaudatore (collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione e/o collaudo statico)	10%
	TOTALE	100%

SERVIZI E FORNITURE

a)	Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto di cui: al R.U.P. 30% ai collaboratori 10%	40%
c)	Tecnico o tecnici incaricati della predisposizione e controllo delle procedure di gara	20%
d)	Tecnico o tecnici incaricati della Direzione dell'esecuzione	30%
e)	Tecnico incaricato alla Verifica di conformità	10%
	TOTALE	100%

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento. Per la liquidazione al Responsabile provvede il Segretario Comunale.
2. La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile, nel seguente modo:
 - a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016);
 - b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità).

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

Art. 8 - Norma di adeguamento

1. Qualora l'aliquota del 2% (due per cento), di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, fosse modificata con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, il presente regolamento si adeguerà, con automatismo formale, alle nuove misure dell'incentivo.
2. Qualora l'aliquota dell'80% (ottanta per cento), di cui all'articolo 3, comma 1 del presente regolamento, nonché l'aliquota del 20% (venti per cento), di cui all'articolo 3, comma 4 del presente regolamento, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, il presente regolamento si adeguerà, con automatismo formale, alle nuove misure di ripartizione dell'incentivo.

Articolo 9 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 alle disposizioni vigenti in materia.